



UFFICIO GIUDICE DI PACE DI ACQUI TERME

SEZIONE A1 Piazza S.Guido n.2

Si comunica a:

Avv. [REDACTED]

2) Avv. GIANCARLO IEMINI
P.zza Orto S. Pietro 13/3 - Acqui T.

Comunicazione di cancelleria

Comunicazione di Deposito Sentenza

Procedimento Numero: **401/2021** - **OPPOSIZIONE A SANZIONE AMMINISTRATIVA**
Opposizione ord. ingiunzione ex artt. 22 L689/1981 (violazione codice della strada)

Giudice: **MAZZOLA MARCELLO ADRIANO**

Depositata Sentenza Numero: **5/2022**

in data : **11/02/2022**

Parti nel procedimento

Ricorrente Principale

Difeso da:

GIANCARLO IEMINI

Resistente Principale

COMUNE [REDACTED]

Difeso da:

vedi P.Q.M. allegato

Acqui Terme 14/02/2022



SISTENTE GIUDIZIARIO
Arianna Gianoglio
IL CANCELLIERE

N. R.G. 401/2021

ESSENTE EX ART. 46
LEGGE N. 271/1991
Tribunale Giudiziario

N° 05/22 SENT
N° 193/22 CRON
N° 401/21 R.G.
N° REP



REPUBBLICA ITALIANA
GIUDICE DI PACE DI ACQUI TERME
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Acqui Terme nella persona del dott. Marcello Adriano Mazzola ha pronunciato

SENTENZA

nella causa promossa da:

[REDACTED] nato ad [REDACTED] residente in [REDACTED]
13 con il patrocinio dell'avv. GIANCARLO IEMINI, elettivamente domiciliato presso lo studio in
Acui Terme p.za Orto San Pietro 13/3 e per PEC presso il difensore

RICORRENTE

contro

COMUNE DI [REDACTED]

RESISTENTE

OGGETTO: ricorso ex art. 204 bis CdS

CONCLUSIONI

Parte opponente: *“all'Illustrissimo Signor Giudice di Pace di Acqui Terme, adversis reiectis, previa emissione di Ordinanza di Sospensione degli effetti del verbale di accertamento sanzioni e pene accessorie, di voler annullare e, comunque, dichiarare inefficace, l'atto impugnato, verbale di contestazione di violazione del codice della strada N. Registro 396/2021 N. verbale VX142091, emanato da Corpo di Polizia Locale di [REDACTED], condannando parte resistente al rimborso*

delle spese legali da liquidarsi secondo equità o, in subordine, al rimborso delle spese vive sostenute per l'iscrizione a ruolo".

Parte resistente: che il ricorso venga respinto, con vittoria di spese ed onorari.

Con ricorso in opposizione depositato presso la Cancelleria di questo Ufficio il ricorrente conveniva in giudizio il COMUNE DI [REDACTED] al fine di ottenere l'annullamento del N. Registro 396/2021 N. verbale VX142091 emanato dal Corpo di Polizia Locale di [REDACTED] notificato il 27.5.2021 per la violazione dell'art. 142/7 CdS.

Il COMUNE DI [REDACTED] depositava ritualmente comparsa di costituzione e risposta il 27.8.21.

Alla prima udienza, 30.11.21 i difensori chiedevano breve rinvio per poter produrre l'ampia giurisprudenza citata nei propri scritti difensivi.

All'odierna udienza il ricorrente e la resistente procedevano alla discussione, in particolare richiamando il contenuto del proprio ricorso e della comparsa del Comune..

§

La domanda del ricorrente merita accoglimento per i motivi che seguono.

Il ricorrente lamenta la **violazione dell'art. 201 CdS** per essergli stato notificato il verbale ben oltre il termine di 90 giorni prescritto, risultando l'infrazione il giorno 9.2.21 e la notifica il 21.5.21.

L'art. 201 Codice della Strada sancisce infatti al primo comma che *"Qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata, il verbale, con gli estremi precisi e dettagliati della violazione e con la indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata, deve, entro novanta giorni dall'accertamento, essere notificato all'effettivo trasgressore o, quando questi non sia stato identificato e si tratti di violazione commessa dal conducente di un veicolo a motore, munito di targa, ad uno dei soggetti indicati nell'art. 196, quale risulta dall'archivio nazionale dei veicoli e dal P.R.A. alla data dell'accertamento."*

Il Comune si è difeso sostenendo che vi possa essere un giustificato scostamento *“tra il momento dell’infrazione e quello dell’accertamento [ancorchè] non possa trascorrere un tempo infinito o comunque lunghissimo, ma debba essere congruo all’espletamento delle attività, in una sorta di bilanciamento”* (pag. 2 comparsa), talchè il ritardo nella specie, rispetto ai 90 giorni decorrenti dalla data di infrazione, di soli 14 giorni, costituirebbe *“un periodo minimo che ha, certamente le caratteristiche di congruità individuate dalla giurisprudenza”* (pag. 5 comparsa).

La tesi dell’Ente territoriale è giuridicamente infondata poiché la Corte di Cassazione ha già chiarito, in modo tombale, richiamando la *voluntas legis*, che l’effettività dell’azione dell’Amministrazione non può mai realizzarsi attraverso la compressione del diritto di difesa del trasgressore, ed in particolare: *“che, in tema di sanzioni amministrative derivanti da infrazione del codice della strada, questa Corte regolatrice ha già chiarito che, qualora sia impossibile procedere alla contestazione immediata, il verbale deve essere notificato al trasgressore entro il termine fissato dall’art. 201 cod. strada (novanta giorni, a seguito della modifica apportata con l’art. 36 della legge n. 120 del 2010, applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame), salvo che ricorra l’ipotesi prevista dall’ultima parte del citato art. 201, e cioè che non sia individuabile il luogo dove la notifica deve essere eseguita per mancanza dei relativi dati nel Pubblico registro automobilistico o nell’Archivio nazionale dei veicoli o negli atti dello stato civile (per tutte, Cass. 25/03/2011, n. 6971; Cass. Sez. U. 09/12/2010, n. 24851); che la ratio che sorregge l’ipotesi residuale, e giustifica la decorrenza del termine dal momento in cui l’Amministrazione sia posta in condizione di identificare il trasgressore o il suo luogo di residenza, è invocabile soltanto in presenza di situazioni di difficoltà di accertamento addebitabili al trasgressore (tardiva trascrizione trasferimento della proprietà del veicolo; omissione di comunicazione del mutamento di residenza), ma non quando, come nella specie, la difficoltà è connessa all’attività dell’Amministrazione, chiamata a gestire un numero elevato di violazioni registrate dai rilevatori di velocità, posto che l’effettività dell’azione dell’Amministrazione non può mai realizzarsi attraverso la compressione del diritto di difesa del trasgressore; che la questione attiene al*

bilanciamento tra le esigenze dell'Amministrazione e il diritto di difesa del trasgressore, ed è stata oggetto a più riprese di interventi della Corte costituzionale; che già con la sentenza n. 255 del 1994 il Giudice delle leggi osservò che il termine di notificazione, all'epoca di centocinquanta giorni, doveva ritenersi «contenuto in limiti tollerabili nel bilanciamento delle contrapposte esigenze, anche se ciò non può significare in futuro una illimitata libertà del legislatore. Questi non potrebbe non tener conto dei profili prospettati nell'ordinanza di rinvio, che avverte le difficoltà cui va certamente incontro il destinatario della contestazione, ai fini della predisposizione della propria difesa, quanto più remota è la data in cui si è svolto il fatto rispetto alla contestazione stessa. Un ulteriore prolungamento del termine non potrebbe, perciò, non porre dubbi di costituzionalità in termini di ragionevolezza»; che, nella stessa pronuncia, si rilevava che «ad eventuali difficoltà di ordine organizzativo, cui finora si è ritenuto di far fronte con il prolungamento dei termini, ben potrebbe ovviarsi con misure tali da assicurare un più equo contemperamento fra le contrapposte esigenze, realizzando cioè, in armonia con l'art. 97 della Costituzione, una migliore efficienza degli uffici amministrativi che oggi è più facile ottenere con l'ausilio dei mezzi offerti dalla più avanzata tecnologia, certamente in grado di soddisfare le esigenze dell'amministrazione, senza creare ulteriori difficoltà ai soggetti destinatari della contestazione»; che successivamente, con la sentenza n. 198 del 1996, la Corte costituzionale, muovendo nel solco dei principi enunciati dal precedente dictum, ha dichiarato l'illegittimità, per violazione dell'art. 24 Cost., dell'art. 201, primo comma, del d.lgs. n. 285 del 1992 (Nuovo codice della strada), «nella parte in cui, nell'ipotesi di identificazione dell'effettivo trasgressore o degli altri responsabili avvenuta successivamente alla commissione della violazione, fa decorrere il termine di centocinquanta giorni per la notifica della contestazione dalla data dell'avvenuta identificazione, anziché dalla data in cui risultino dai pubblici registri l'intestazione o le altre qualifiche dei soggetti responsabili o comunque dalla data in cui la pubblica amministrazione è posta in grado di provvedere alla loro identificazione»; che, sulla scorta dei principi richiamati, tenuto conto della evoluzione dei sistemi di rilevamento dei dati utilizzabili ai fini della

identificazione del trasgressore e del luogo utile per la notifica, il legislatore del 2010 ha ridotto il termine da centocinquanta a novanta giorni, così attuando un ragionevole bilanciamento tra opposte esigenze di rango costituzionale (artt. 97 e 24 Cost.), e la giurisprudenza di questa Corte è pervenuta all'interpretazione dell'art. 201 cod. strada già richiamata, a cui va dato seguito;" (Cass., Sez. VI, Pres. D'Ascola, Rel. Picaroni, 21 marzo 2018 n. 7066).

La tesi – si ripete, aderente alla norma che non si presta ad equivoci - deve essere ovviamente condivisa.

Invero, la tesi sostenuta dal Comune, ancorchè suggestiva, aprirebbe una indebita area, non tanto di discrezionalità della Pubblica Amministrazione, quanto di assoluta arbitrarietà, ed in ogni caso manifestamente illegittima per **violazione dell'art. 201 CdS**, poiché legittimerebbe ogni Comune, - a seconda delle dimensioni, della dotazione organica e delle risorse a disposizione, nonché finanche invocando il proprio *status* di dissesto finanziario, - ad invocare l'esimente del ritardo congruo, come intercorso tra accertamento dell'infrazione e accertamento ed identificazione del trasgressore. Una valutazione che il legislatore, come ribadito dalla giurisprudenza, ha proprio voluto impedire.

Il termine di 90 giorni è stato ritenuto alla fonte un termine più che congruo per identificare, attraverso le banche dati e mediante la tecnologia a disposizione di qualsiasi Ente pubblico, il trasgressore, salvo appunto casi eccezionali, riconducibili al trasgressore.

Il verbale andrà dunque annullato per violazione dell'art. 201, co. 1 CdS.

Alla soccombenza in giudizio della resistente, conseguirà la condanna alle spese della lite, che si ritiene equo stimare in € 200,00 per compensi, oltre al 15% di spese forfettarie, oltre CPA ed IVA se dovute e spese esenti per € 43,00.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Acqui Terme, dott. Marcello Adriano Mazzola, vista la legge 689/81, dato atto di quanto sopra,

accoglie il ricorso e per l'effetto annulla la sanzione irrogata.

Condanna il Comune a corrispondere al ricorrente le spese del giudizio che si liquidano in € 200,00 per compensi, oltre al 15% di spese forfettarie, CPA ed IVA se dovuta oltre alle spese documentabili.

Acqui Terme, 13 gennaio 2022

Il Giudice di Pace

dott. Marcello Adriano Mazzola



depositato nella Cancelleria del Giudice di Pace

Acqui T. 10.2.22

IL CANCELLIERE

Funzionario Giudiziario
Enrica Schellino

w/b
11.2.22

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

ACQUI TERME 14 FEB 2022



ASSISTENTE GIUDIZIARIO

